

4531/16
28/10/16

Sentenza N. 4531/2016

Reg. gen. Sez. Lav. N. 827/2013

Sent. N° 4531/2016
R. G. N° 827/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 30/09/2016, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n.827 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 vertente

TRA

] SPA (cf 07592830157) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO BERTOLONI, 44 ROMA rappresentata e difesa dall' Avv. RUSSI LEONARDO e dall'Avv. BERETTA GIOVANNI come da procura in atti

APPELLANTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (cf 01057021006), parte rappresentata e difesa dall'Avv. SULAS GAVINA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA NIZZA, N. 35 ROMA

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 17268/2011 pubblicata in data 22/02/2012

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come dai rispettivi scritti difensivi.



Corte di Appello di Roma

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso con il quale la

S.R.L. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del INPGI per il pagamento della somma di € 183.440,00 oltre accessori e spese di lite per omesso pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni dovuti, relativamente alla posizione – tra l'altro - delle giornaliste (essendo le posizioni di altri giornalisti definite mediante condono) rispettivamente per i periodi 3/2004-2/2007, 9/2003-2/2007; 11/2003-2/2007.

2.- A sostegno della motivazione, il giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato che l'attività resa era sicuramente di natura giornalistica dovendosi pure evidenziare a corollario di tale affermazione che nella specie [] e il [] avevano stipulato contratti di collaborazione nei quali era previsto il versamento dei contributi del 2% alla gestione separata INPGI, proprio per l'attività giornalistica svolta.

3.- Il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ha pure rilevato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio doveva ritenersi, al di là del *nomen iuris* dato dalle parti al contratto, di natura subordinata, posto che dalle dichiarazioni dei testi escussi, che richiamava specificamente, emergevano gli elementi propri della subordinazione, pur "attenuata", propria del lavoro giornalistico

4. - Infine, con riguardo al regime sanzionatorio, il giudice adito ha rilevato la non applicabilità della disciplina prevista dall'art. 11 della legge 388/2000, conservando l'Istituto, quale ente previdenziale privatizzato, il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di sanzioni avverso le inadempienze contributive sia pure nel rispetto delle procedure di approvazione ministeriale ai sensi dell'art. , comma 7 del d.lvo n. 509/1994.

5.- Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2013 la [] S.R.L. ha proposto appello eccependo la erronea valutazione delle risultanze probatorie e della giurisprudenza in materia sull'asserita natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso con la [] in quanto il giudice non aveva tenuto conto in debito conto la peculiare attività di *photo editor*, priva di quei caratteri tipici dell'attività giornalistica e soprattutto della



Corte di Appello di Roma

subordinazione; ha eccepito inoltre la collocazione in ambito giornalistico dell'attività di *Stylist* per le rubriche di moda e assistente servizio di moda ricoperto dai lavoratori e ; ha contestato altresì il requisito della legittima iscrizione dei lavoratori all'elenco dei pubblicisti non avendo costoro svolto alcuna attività giornalistica professionale a carattere subordinato; ha ulteriormente ribadito, sotto tale ultimo profilo, l'assenza del vincolo di subordinazione nel rapporto di collaborazione instaurato tra le parti; ha riproposto infine le argomentazioni dirette a sostenere la diretta applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000.

Ha concluso, quindi, per la riforma in *parte qua* della sentenza appellata e per la dichiarazione che nulla era dovuto all'INPGI per le causali di cui al verbale di accertamento prodotto insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.

6. - Si è costituito l'I.N.P.G.I. sostenendo nel merito la infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.

7. - Alla odierna udienza la causa è stata posta in decisione e definita come da dispositivo in calce.

8. - L'appellante lamenta, con una serie articolata di motivi connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, che il Tribunale non avrebbe considerato nella valutazione delle risultanze probatorie, ai fini della contestata natura subordinata dei rapporti intercorsi con la - cui si riferisce la pretesa contributiva dell'INPGI, così come l'elemento fattuale della concreta instaurazione di un rapporto di collaborazione privo del carattere della subordinazione con riguardo alle posizioni di e di , oltretutto se considerato pure il dato documentale costituito dai contratti individuali dai quali emergeva la volontà delle parti di instaurare un lavoro autonomo.

9.- Occorre, quindi, esaminare la rilevanza di tali contratti ai fini della individuazione della natura del rapporto di lavoro alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione.

9.1. - La Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, non si può prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il *nomen iuris* utilizzato, il quale però non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la



Corte di Appello di Roma

conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi (*ex plurimis* Cass. n. 13884/2004, n. 16119/2003).

9.2. - Ne deriva che già dai contratti invocati dall'appellante, laddove esistenti nel periodo in contestazione, emerge solo il *nomen iuris* di collaborazione ma non una precisa regolamentazione del rapporto in tali termini, con conseguente impossibilità anche di verificare che la successiva esecuzione del contratto si sia attenuta alla iniziale volontà e non, invece, se ne sia discostata, ciò prescindere che le modalità concordate, come sopra rilevato, sono perfettamente compatibili, se non proprie, con la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.

9.3.- Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “ il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione quando la prestazione ha carattere creativo e non meramente esecutivo come ad esempio nel caso del lavoro dell'insegnante, del giornalista o in genere di un professionista. In questi casi sussiste un rapporto di lavoro subordinato quando il professionista si tenga stabilmente a disposizione del datore di lavoro per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un rapporto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari” (S.U. n.865/1999).

9.4. - In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che la subordinazione nel lavoro giornalistico, che si presenta in maniera attenuata e sfumata per la particolare natura, squisitamente anche se non esclusivamente intellettuale dello stesso, va riconosciuta in presenza della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, che ricorrono nello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche, della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in maniera di essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive. Di conseguenza la subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico non può essere esclusa dal fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto dell'orario ed alla continuativa presenza sul luogo di lavoro, essendo finanche ammissibile l'esecuzione della prestazione lavorativa addirittura a domicilio (Cass. n.1024/96, n.6983 del 2004).



Corte di Appello di Roma

9.5. - Deve essere sul punto ricordato, in linea generale, che, in tema di attività giornalistica, la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), ed occupi il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88).

9.10 - Rappresentano, invece, secondo la Cassazione (vedi, per tutte, Cass. 19074 del 6 novembre 2012), indici rilevatori della subordinazione:

- lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06, nello stesso senso 3229/88);

- la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00);

- la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87).

10. - Alla stregua della richiamata giurisprudenza, quindi, l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come



Corte di Appello di Roma

tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (vedi Cass. 19074/2012 cit.).

11.- Orbene, dal contenuto e dalle modalità dei rapporti in esame, come emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e dagli accertamenti ispettivi, sono riscontrabili i citati elementi richiesti dalla Suprema Corte per qualificare un rapporto di lavoro giornalistico come subordinato in quanto la _____ in qualità di *photo editor*, doveva mettersi a disposizione dell'Editore per esaudirne le richieste di realizzazione di servizi ed approfondimenti, in particolare, con riguardo al suo specifico compito di scelta delle immagini, partecipando alle riunioni di redazione e ricevendo direttive specifiche relative ai contenuti, ai tempi e alle modalità di lavoro.

11.1.- Le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti hanno sostanzialmente confermato le risultanze degli accertamenti ispettivi.

I testimoni _____ hanno infatti concordemente riferito che la lavoratrice si occupava della ricerca fotografica, partecipava alle riunioni di redazione; segnatamente su indicazione del direttore ... ricercava il materiale grafico. Temi e tempi della prestazione erano decisi dal Direttore: la _____ una volta capito il tema da trattare selezionava da un insieme di immagini preselezionate quella più idonea per l'articolo da pubblicare. Quanto poi all'impegno a cui la stessa era tenuta, i testi escussi hanno riferito in modo altrettanto concorde che la _____ oltre a partecipare alle riunioni di redazione, osservava un orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00 circa e era tenuta a concordare le ferie con il Direttore. Pienamente fondata è allora la conclusiva valutazione del Tribunale, circa la presenza certamente di un proprio contributo creativo e di effettiva forma di manifestazione, rielaborazione o comunicazione di pensiero.

11.2.- Quanto alla posizione degli altri due lavoratori il compito affidato loro di *stylist*, secondo quanto concordemente riferito dagli altri testi escussi, consisteva nell'occuparsi di "curare i servizi di moda con realizzazione di servizi fotografici". Anche costoro partecipavano alle riunioni di redazione unitamente al Direttore e al Capo Redattore Moda: si occupavano delle rubriche di moda mantenendo contatti con fotografi e showroom per accordarsi sull'effettuazione del servizio, quindi si dedicavano alla scelta dei capi per i servizi da realizzare. La presenza in redazione era costante poi il resto dell'attività era svolto all'esterno, prevedendosi un orario elastico che pure copriva l'arco di una giornata (teste "



Corte di Appello di Roma

11.3.- Insomma, deve concludersi nel senso che i rapporti erano caratterizzati dal vincolo della subordinazione, avendo la prova orale confermato lo stabile inserimento funzionale nel ciclo produttivo organizzato dal datore di lavoro, una sottoposizione gerarchica al direttore della rivista, ancorché attenuata tenuto conto delle peculiarità proprie dell'attività giornalistica, l'utilizzazione promiscua degli strumenti di lavoro aziendale, la presenza quasi quotidiana all'interno della redazione e la partecipazione alle riunioni redazionali.

11.4. - Tale complessivo quadro probatorio non può essere scalfito dalle dichiarazioni alquanto imprecise degli altri testi non idonee per ciò solo a mutare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

12.- Resta poi il rilievo che a fronte della motivazione formulata dal Tribunale, con riferimento alla prova che la giornalista svolgeva la propria attività presso una sede redazionale con le caratteristiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti, che fosse inserita nell'organizzazione dell'impresa giornalistica ed avesse partecipato alla redazione del giornale, intesa come programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività necessarie a questo fine (scelta delle immagini da correlare ai contenuti degli articoli da pubblicare), l'appellante ha esposto articolate argomentazioni tuttavia sganciate dall'accertamento operato in concreto e ciò vieppiù con riguardo all'attività svolta dalla giornalista in questione.

13. - In tale ipotesi, recita il giudice di legittimità, nella misura in cui la "forma" (pur meramente grafica) del messaggio diventa "contenuto", l'attività assume natura giornalistica. Adoperare un certo carattere tipografico e non altro ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), essendo il prodotto della valorizzazione delle potenzialità racchiuse nel fatto stesso (nei confronti dell'interesse del destinatario del messaggio), costituisce di per sé, quale mediazione fra fatto e comunicazione, un contributo al contenuto del messaggio: un'interpretazione (Cass. 5162/2004).

14. - Quanto al dedotto vincolo di subordinazione caratterizzante il rapporto in essere con i giornalisti i testi escussi hanno fornito la conferma della ricorrenza per costoro degli elementi della collaborazione fissa ex art. 2 CNLG.

Ai sensi dell'art.2 CNLG è collaboratore fisso colui cui sia affidato "l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche".



Corte di Appello di Roma

Il CNLG ne individua espressamente gli elementi costitutivi che sono:

- la continuità della prestazione che sussiste “..allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza”;

- vincolo di dipendenza che sussiste allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione alle esigenze della redazione e di circostanze derivanti dal mandato conferitogli;

- la responsabilità di un servizio che sussiste “allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche”.

14.1. - Pertanto, per la configurabilità della collaborazione fissa è irrilevante che il giornalista non abbia un obbligo di presenza o di reperibilità, essendo sufficiente che rimanga a disposizione del committente anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, che non debba giustificare le assenze, che non abbia la “responsabilità di un servizio” che non è quello delineato dall’art.11 del CNLG in tema di qualifiche giornalistiche e comporta la responsabilità di uno specifico settore redazionale, ma è sufficiente che curi con continuità una specifica area di informazione redigendo normalmente articoli per la stessa area, che compili rubriche, compito previsto alternativamente con il precedente.

Sussistendo tali elementi è del tutto irrilevante l’eventuale collaborazione del giornalista con altri giornali.

14.2. - In sostanza per i collaboratori fissi è sufficiente che si occupino della stabile copertura informativa di uno specifico settore, che la prestazione sia continuativa anche se non quotidiana, che abbiano la responsabilità di un servizio (Cass. n.17403/2011, n.3037/2011).

14.3 - Gli elementi sopra evidenziati, sia pure attinenti alla peculiare attività di *stylist*, pur sempre riconducibile alla figura del giornalista di moda, in ragione dell’indubbio contenuto creativo della prestazione inquadrabile nell’ambito, settore di informazione ben individuato, sono in grado di esprimere quel connotato essenziale della continuità della prestazione medesima sicché la società potesse fare necessariamente affidamento su tale impegno, tanto che in caso di “assenza” dalla redazione dovevano avvisare o comunque avvisavano sempre.



Corte di Appello di Roma

15. - Deve, quindi, ritenersi integrato sia il requisito della continuità delle prestazioni, essendo certamente non occasionali ma addirittura quasi quotidiane e rivolte a soddisfare le esigenze informative di uno specifico settore, il vincolo di dipendenza, e la responsabilità di un servizio, nell'accezione sopra individuata.

16. - In ordine alle conseguenze per il contratto di lavoro giornalistico, della mancata iscrizione nell'Albo dei Giornalisti Professionisti dei lavoratori, osserva la Corte che la pretesa contributiva dell'INPGI attiene per tutte e quattro le posizioni in esame ai periodi lavorativi successivi al gennaio 2001.

Inoltre è incontroverso che erano tutti giornalisti pubblicisti.

Ebbene l'art.76 della legge 23 dicembre 2000 n.388 recita testualmente:

L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
- b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive."



Corte di Appello di Roma

2 . L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di opzione da esercitarsi in favore del mantenimento dell'iscrizione all'INPS, entro sei mesi dal 1° gennaio 2001, dunque i giornalisti pubblicisti, che avessero svolto attività lavorativa giornalistica da epoca antecedente, avrebbero dovuto essere iscritti all'INPGI.

17. - Del tutto fuorviante e priva di riscontri fattuali – per quanto sopra detto riguardo alla natura giornalistica delle attività lavorative svolte - risulta l'ulteriore eccezione mossa dalla società appellante secondo cui, oltre tutto, le iscrizioni nell'elenco dei pubblicisti da parte dell' INPGI risulterebbero avvenute *contra legem* per la mancanza dei presupposti fattuali dell'effettivo svolgimento di attività giornalistica.

18. - Quanto, infine, al motivo d'appello relativo al regime sanzionatorio, la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio di proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (Cass. n. 11023/2006; Cass. 21612/2007).

18.1.- Peraltro, va correttamente rilevato che l'Istituto appellato sin dalla memoria di costituzione in primo grado ha dedotto la circostanza che con delibera adottata dall'Ente n. 23/06 è stato recepito il regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000 art. 116 con la condizione apposta dai Ministeri in sede di approvazione dell'atto n. 175/2004, così prevedendo che l'adeguamento del sistema



Corte di Appello di Roma

sanzionatorio operi dal 9 febbraio 2005: cosicché per il periodo dedotto in giudizio le sanzioni sono state applicate con tale regime come da conteggi allegati.

18.2.- Tale circostanza non è stata specificamente contestata mentre generica appare l'eccezione formulata dalla difesa in sede di gravame circa l'erroneità dei conteggi allegati al verbale ispettivo e al decreto ingiuntivo opposto.

19. La sentenza di primo grado merita quindi integrale conferma.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei nuovi parametri introdotti con decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014 n. 77 ed in vigore dal 3 aprile 2014.

21. Infine, nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013 e nel caso di specie il ricorso d'appello è stato depositato il 22 febbraio 2013.

P.Q.M.

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e contributi di legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di "stabilità" n. 228 del 2012).

Così deciso in Roma, il 30/09/2016

IL CONSIGLIERE EST.

DOTT. CARLO CHIRIACO

IL PRESIDENTE

DOTT. SSA ANNA MARIA FRANCHINI

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

R.G. 827/2013

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

D EPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li _____

- 9 NOV. 2016

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Baldanza', written over the typed name.